



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

COLLABORAZIONI SPORTIVE E PENSIONE: UN CONNUBIO POSSIBILE MA COMPLESSO

Posted on 19 Ottobre 2024 by Sabatino Pizzano



Nel panorama delle società sportive dilettantistiche, è sempre più frequente l'impiego di collaboratori già in pensione. Questa pratica, apparentemente semplice, nasconde in realtà una serie di complessità fiscali e previdenziali che meritano un'analisi approfondita, soprattutto quando i compensi erogati superano la soglia dei 5.000 euro annui. Esaminiamo nel dettaglio tutti gli aspetti rilevanti di questo scenario, fornendo una guida completa per pensionati e società sportive.

Il quadro previdenziale

Dal punto di vista previdenziale, la situazione richiede un'attenta valutazione. Quando un pensionato intraprende una collaborazione sportiva, il primo passo è verificare la sua posizione contributiva. Se il collaboratore risulta già iscritto alla "Gestione Separata" dell'INPS, sarà tenuto a versare i contributi a questa gestione.

L'aliquota contributiva applicata in questi casi è del 24% per i soggetti già pensionati, una percentuale inferiore rispetto al 27,03% (25% + 2,03% di contributi assistenziali minori) previsto per altre categorie. Questa differenza è dovuta al fatto che i pensionati hanno già maturato il diritto alla pensione e quindi non necessitano di ulteriori contribuzioni per le prestazioni pensionistiche.

È importante sottolineare che l'onere contributivo non grava interamente sul collaboratore, ma viene ripartito tra quest'ultimo e il committente secondo proporzioni stabilite dalla normativa vigente. Nello specifico, il committente (ovvero la società sportiva) è tenuto a versare i due terzi del contributo, mentre il collaboratore pensionato ne versa un terzo. Questa ripartizione mira a non gravare eccessivamente sul pensionato, mantenendo al contempo un equilibrio contributivo.

Aspetti fiscali

Sul fronte fiscale, la situazione si articola in modo più complesso. Il compenso percepito dal collaboratore pensionato diventa fiscalmente rilevante solo se supera complessivamente i 5.000 euro annui. Questa soglia è stata introdotta per semplificare la gestione delle collaborazioni di minor entità, evitando adempimenti fiscali per importi considerati marginali.

Nel caso in cui il compenso superi questa soglia, oltre ai contributi previdenziali da versare all'INPS, si dovrà procedere al calcolo e al versamento dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. È fondamentale sottolineare che questi importi vengono trattenuti direttamente dal compenso lordo spettante al collaboratore.

Il committente, in questo caso la società sportiva, ha l'obbligo di effettuare il versamento di queste imposte tramite modello F24. Questo comporta una serie di adempimenti amministrativi per la società, che deve calcolare correttamente le trattenute, compilare il modello F24 e rispettare le scadenze di versamento previste dalla normativa fiscale.

Inoltre, la società sportiva dovrà rilasciare al collaboratore pensionato una Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell'anno successivo, riportando i compensi erogati e le ritenute effettuate. Questo documento sarà essenziale per il pensionato ai fini della dichiarazione dei redditi.

La questione della cumulabilità

Un aspetto cruciale da considerare è la cumulabilità del compenso con la pensione. Non tutte le tipologie di pensione permettono di percepire contemporaneamente il trattamento pensionistico e il compenso per la collaborazione sportiva. La situazione varia notevolmente a seconda del tipo di pensione di cui si è titolari.

Per i titolari di pensione di vecchiaia o anticipata (ex pensione di anzianità), la cumulabilità è totale. Ciò significa che questi pensionati

possono percepire sia la pensione che il compenso per la collaborazione sportiva senza alcuna limitazione. Questa piena cumulabilità è stata introdotta per incentivare la partecipazione attiva dei pensionati al mondo del lavoro, valorizzando le loro competenze e esperienze.

Diverso è il caso dei pensionati con "Quota 100", "Quota 102" o "Quota 103". Per queste categorie, il compenso è incumulabile fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, è prevista una deroga che consente di percepire redditi da lavoro autonomo fino a 5.000 euro lordi annui. Questa limitazione è stata introdotta per evitare che i beneficiari di queste forme di pensionamento anticipato continuino a lavorare a tempo pieno, vanificando lo scopo originario della misura.

Per i titolari di pensione di invalidità, la situazione è più articolata. La cumulabilità è parziale e varia in funzione dell'età e della contemporanea maturazione di contribuzione. In questi casi, è necessario valutare attentamente la situazione individuale, considerando anche l'eventuale impatto dell'attività lavorativa sullo stato di invalidità.

Analogamente, per le pensioni ai superstiti, la cumulabilità è parziale e dipende da vari fattori, tra cui l'entità del reddito percepito e il grado di parentela con il defunto. Anche in questo caso, è fondamentale un'analisi dettagliata della situazione specifica.

Infine, per i titolari di pensione di inabilità, la situazione è ancora più restrittiva. Il compenso è incumulabile con la prestazione pensionistica, in quanto si presume che il pensionato non possa prestare alcuna attività lavorativa. Questa incompatibilità totale deriva dalla natura stessa della pensione di inabilità, che presuppone una condizione di impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Di seguito una tabella riassuntiva sulla questione della cumulabilità tra pensione e compensi da collaborazioni sportive:

Tipologia pensione	Cumulabilità	Dettagli e limitazioni
Vecchiaia	Cumulabilità totale	Nessuna limitazione. Il pensionato può percepire integralmente sia la pensione che i compensi da collaborazione sportiva.
Anticipata (ex pensione di anzianità)	Cumulabilità totale	Nessuna limitazione. Il pensionato può percepire integralmente sia la pensione che i compensi da collaborazione sportiva.
Quota 100-102-103	Incumulabile con limitazioni	Incumulabile fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Deroga: possibilità di percepire redditi da lavoro autonomo fino a 5.000 euro lordi annui senza perdere il diritto alla pensione.
Invalidità	Cumulabilità parziale	La cumulabilità varia in funzione dell'età del pensionato e della contemporanea maturazione di contribuzione. Necessaria valutazione caso per caso.
Pensione ai superstiti	Cumulabilità parziale	La cumulabilità dipende da vari fattori, tra cui l'entità del reddito percepito e il grado di parentela con il defunto. Applicazione di una scala di riduzioni in base al reddito.

Tipologia pensione	Cumulabilità	Dettagli e limitazioni
Inabilità	Incumulabile	Incompatibilità totale con qualsiasi attività lavorativa. Si presume che il pensionato non possa prestare alcuna attività lavorativa, incluse le collaborazioni sportive.

Obblighi di comunicazione: procedure e scadenze

È di fondamentale importanza sottolineare che i titolari di pensioni per le quali è prevista la cumulabilità parziale hanno l'obbligo di comunicare all'INPS i redditi percepiti. Questa comunicazione deve avvenire entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di percezione dei redditi, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per effettuare questa comunicazione, il pensionato può accedere al sito dell'INPS utilizzando le proprie credenziali digitali. La procedura prevede la compilazione di una dichiarazione della situazione reddituale, nota come modello RED. Questo modello richiede l'inserimento dettagliato di tutti i redditi percepiti, inclusi quelli derivanti dalle collaborazioni sportive.

È importante notare che, ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo con i trattamenti pensionistici, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere considerati redditi di lavoro autonomo, anche se, fiscalmente, sono ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Questa distinzione è cruciale per determinare correttamente l'impatto sulla pensione.

Sanzioni per omessa comunicazione

L'omissione di questa comunicazione non è priva di conseguenze. I pensionati che non producono la dichiarazione dei redditi richiesta possono essere soggetti a una sanzione pari all'importo annuo della pensione percepita. Questa somma viene prelevata direttamente dall'ente previdenziale sulle rate di pensione.

La severità di questa sanzione sottolinea l'importanza di rispettare gli obblighi di comunicazione. È quindi fondamentale che i pensionati siano consapevoli di questa responsabilità e si organizzino per adempiere tempestivamente, eventualmente avvalendosi dell'assistenza di professionisti qualificati.

Conclusione

La gestione delle collaborazioni sportive per i pensionati richiede una conoscenza approfondita della normativa fiscale e previdenziale, nonché un'attenta valutazione delle singole situazioni. È fondamentale che sia i pensionati che le società sportive siano pienamente consapevoli delle implicazioni di queste collaborazioni, per evitare sanzioni e garantire una corretta gestione dei rapporti di lavoro.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA